

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 maggio 2018, n. 722

**L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine – A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux ed approvazione modifiche Statuto - anno 2018.**

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:

Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo *“attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali”* (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.

Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 *“Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”*, in particolare prevede all’art. 1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie, possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale e che non abbiano scopo di lucro.

La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le *“Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”*.

Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.

Con deliberazione n° 2020 del 29.11.2017 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux.

L’Associazione è una rete di governi regionali e di associazioni di produttori che opera nel settore dei prodotti di origine, ed ha l’obiettivo di promuovere e difendere gli interessi dei produttori e dei consumatori delle Regioni europee impegnate nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità.

Il Presidente dell’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux, con nota del 26.03.2018, ha comunicato che, l’Assemblea Generale si è riunita il 20.03.2018 ed ha preso visione dei risultati finanziari dell’anno 2017, quindi, ha deciso di votare per il mantenimento della quota di adesione per l’anno 2018 per un ammontare di €4.500,00.

Nel corso della stessa Assemblea sono state apportate alcune modifiche allo Statuto dell’Associazione, che si allega al presente provvedimento, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 18 delle suddette Linee Guida.

A seguito delle modifiche statutarie, le principali missioni del 2018 sono:

- quelle nei confronti delle Regioni, indirizzate allo sviluppo delle indicazioni Geografiche e dei prodotti di qualità quali strumenti di sviluppo e di pianificazione territoriale;

- quelle nei confronti dei produttori, orientate garantire buone condizioni di reddito, ad assicurare una protezione adeguata dei prodotti sul mercato europeo e sui mercati terzi, a sviluppare azioni per assicurare alla qualità il giusto riconoscimento delle politiche di promozione;
- quelle nei confronti dei consumatori, atte a garantire una comunicazione appropriata e una informazione corretta.

L'attività dell'associazione riguarda tutti i temi legati alle produzioni di qualità, dalla promozione alla tutela, dalla ricerca all'adeguamento delle normative comunitarie, dalla cooperazione con le istituzioni europee, alla collaborazione con le reti internazionali.

Negli anni l'Associazione si è rivelata interlocutore autorevole per il Parlamento europeo, per il presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e si è rafforzata la sua collaborazione verso i deputati della Commissione sul tema della qualità.

Il Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO-174-0001352 del 09.04.2018 ha chiesto all'Assessore all'Agricoltura e al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per materia, il previsto parere, così come regolamentato dalle succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 che prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 18 l'acquisizione del parere dell'Assessore competente per materia e, ai sensi dell'art. 17, l'Assessore competente per materia, seguirà attivamente l'attività dell'Associazione.

Con nota prot n. AOO\_001/0001307 del 13.04.2018 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente, ha espresso parere favorevole alla conferma dell'adesione della Regione Puglia all' Associazione A.R.E.P.O. per l'anno 2018.

Con la L.R. n. 67 del 29.12.2017 avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia" è stata approvata la legge di stabilità regionale per l'anno 2018.

Con Legge Regionale n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto "*Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020*", il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con D.G.R. n. 38 del 18.01.2018 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*" la Giunta ha deliberato, tra l'altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 individuando i capitoli per l'esercizio finanziario 2018, tra cui il 1341 "*Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni ad organismi internazionali. Art. 4 LR. 30.04.1980, n. 34 - Trasferimenti correnti al resto del mondo*".

Con D.G.R. n° 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto: "*Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento*", la Giunta regionale ha autorizzato, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016.

Nella stessa DGR n. 357/2018 la Giunta Regionale, nell'allegato "B", ha autorizzato per la Presidenza, l'importo della spesa di € 3.339.581,75 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale della Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, il Coordinamento delle Politiche Internazionali e l'Avvocatura Regionale.

Con Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018, avente ad oggetto: " Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 357 del 13.03.2018. Sezioni afferenti alla Presidenza", il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 260.000,00, di cui € 33.000,00 sul capitolo 1341.

Si ritiene che la conferma dell'adesione all'Associazione A.R.E.P.O., possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell'adesione all'Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.

A tal fine assume specifico valore la conferma dell'adesione regionale all'Associazione A.R.E.P.O., anche per l'anno 2018, corrispondendo una quota pari ad **€ 4.500,00**.

In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l'attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell'adesione all'Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all'adesione per l'anno 2018.

<b>COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011</b> <b>Esercizio finanziario 2018</b>
---

Il presente provvedimento comporta una spesa di <b>€ 4.500,00</b> a carico del Bilancio Autonomo Regionale - da finanziare con le disponibilità del capitolo <b>1341</b> - esercizio finanziario 2018 - <b>C.R.A. 41.02 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti Finanziario: U1.04.05.04.001-</b> LR. n. 68 del 29.12.2017, avente ad oggetto " <i>Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020</i> " secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 38 del 18.01.2018.
---

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e dall'Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza.
---

All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
--

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell'adesione della Regione Puglia all'Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux, per

l'anno 2018 ed approvare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 delle Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014, le modifiche allo Statuto che è parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di **€ 4.500,00** a carico del Bilancio Autonomo Regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo **1341** - esercizio finanziario 2018 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e dall'Atto Dirigenziale n. 17 del 10.04.2018 del Segretario Generale della Presidenza;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell'Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine - A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux ed all'Assessore all'Agricoltura incaricato a seguire l'attività dell'Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



## Statuto dell'Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti d'Origine AREPO

### TITOLO 1 COSTITUZIONE - OGGETTO

#### **Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

L'associazione è costituita dalle regioni dell'Unione Europea che vi aderiscono e dai rappresentanti dei produttori aderenti a "indicazioni geografiche"<sup>1</sup> in queste regioni.

Si denomina :

**Associazione delle regioni europee dei prodotti d'origine (A.R.E.P.O.)**

L'associazione è retta dalla legge francese del primo luglio 1901 e dal decreto del 16 agosto 1901.

#### **Articolo 2 - Obiettivi**

L'A.R.E.P.O. ha per obiettivo di:

- Promuovere e difendere gli interessi comuni delle regioni e dei produttori impegnati nella valorizzazione dei prodotti d'origine nell'economia europea e mondiale e nel quadro della costruzione, dell'allargamento e del funzionamento dell'Unione europea.
- Organizzare e sviluppare il dialogo, la concertazione, studi e azioni comuni delle regioni e dei produttori impegnati nella valorizzazione dei prodotti d'origine dell'Unione europea in particolare su temi giuridici, tecnici, economici e culturali.
- Rafforzare la rappresentanza e l'espressione delle regioni e dei produttori impegnati nella valorizzazione dei prodotti d'origine presso le Istituzioni europee.
- Agevolare il loro accesso e la loro partecipazione al processo decisionale a livello comunitario per tutto ciò che li riguarda: politica di qualità, ambiente...
- Provvedere ad un'armonizzazione qualitativa delle procedure di registrazione e dei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche a livello europeo.

<sup>1</sup> Come definiti nel Regolamento (UE) 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità per prodotti e alimentari.





- Partecipare alla promozione ed al riconoscimento internazionale delle indicazioni geografiche dell'Unione Europea.
- Assumere un ruolo proattivo presentando proposte su tutti i regimi di qualità dell'UE<sup>2</sup>, così come su altre iniziative locali o regionali legate a prodotti agroalimentari.

L'Associazione si dota dei mezzi amministrativi e finanziari necessari all'organizzazione di assemblee regolari e di attività potenziali che consentano di condividere conoscenze, "know-how", metodologie e tecnologie di cui possano beneficiare le indicazioni geografiche e le regioni europee aderenti.

L'Associazione è senza scopo di lucro e non persegue alcun obiettivo politico o religioso.

### **Articolo 3 - Sede sociale e amministrativa**

#### ***Sede sociale e amministrativa:***

A.R.E.P.O.  
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine  
14 rue François de Sourdis  
33077 BORDEAUX cedex

Le sedi possono essere trasferite, su proposta del Comitato esecutivo, con decisione dell'assemblea generale.

### **Articolo - 4 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **TITOLO 2 COMPOSIZIONE**

La A.R.E.P.O. si compone di tre Collegi: il Collegio delle Regioni Europee produttrici di Indicazioni Geografiche, il Collegio dei rappresentanti dei Produttori che aderiscono a un regime di qualità (IGP ed AOP) ed il Collegio dei membri associati.

Il Collegio dei membri associati è composto da organizzazioni che hanno firmato una convenzione di partenariato con AREPO e che desiderano partecipare alle sue attività: organizzazioni e reti tematiche, territoriali e scientifiche... I membri associati non godono del diritto di voto.

<sup>2</sup> Come definiti nel Regolamento (UE) 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità per prodotti e alimentari e nel Regolamento (CE) 834/07 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.





#### **Articolo 5 - Collegio delle Regioni**

Sono membri del Collegio delle Regioni, le Regioni dell'Unione Europea e dei paesi in corso di adesione, il cui contributo per l'anno civile precedente è stato versato. Le Regioni sono rappresentate da un membro titolare ed un membro supplente che le stesse designano per una durata di tre anni rinnovabile.

#### **Articolo 6 - Collegio dei rappresentanti dei produttori**

Il Collegio dei rappresentanti dei Produttori è composto da un membro titolare e da un membro supplente per regione. Questi membri sono designati dalla regione interessata per una durata di tre anni rinnovabile.

#### **Articolo 7 - Perdita della qualità di membro**

La qualità di membro si perde con la dissoluzione dell'entità giuridica a personalità morale, in caso di forza maggiore, per dimissioni indirizzate per iscritto al Presidente dell'Associazione, per non pagamento della quota per due anni consecutivi o per ogni atto che possa arrecare pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

#### **Articolo 8 - Eligibilità e Responsabilità dei membri**

Una persona non può sedere in due Collegi contemporaneamente.

Nessun membro dell'Associazione è personalmente responsabile per gli impegni contratti da essa, solo il patrimonio dell'Associazione risponde dei suoi impegni.

### **TITOLO 3 RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 9 - Risorse dell'Associazione**

Le risorse dell'Associazione sono composte:

- dalle quote di adesione dei suoi membri;
- dalle sovvenzioni, doni ed i lasciti che potrebbero essergli versati;
- dalle entrate inerenti all'esercizio della sua attività (contributi alle spese di sessione...) dagli interessi e canoni, dai beni e titoli di cui può disporre, nonché dagli onorari per servizi prestati (contratti di studio, ecc.);
- da ogni altra risorsa che non sia contraria alle leggi vigenti e che rientri negli obiettivi dell'associazione.





#### **Articolo 10 – Quota di adesione**

La quota di adesione è fissata annualmente dall'Assemblea Generale su proposta del Presidente.

Su proposta del Presidente in accordo con il Tesoriere, il Comitato Esecutivo può anticipare l'invio della domanda di pagamento della quota alle regioni socie, a condizione che l'importo sia invariato rispetto all'anno precedente.

#### **Articolo 11 – Bilancio**

Il bilancio dell'Associazione comporta il bilancio ordinario che copre le spese del funzionamento globale dell'assemblea, ed i bilanci allegati, che riguardano programmi o operazioni condotti dall'Associazione.

#### **Articolo 12 - Contabilità**

È tenuta, giorno per giorno, una contabilità delle entrate ed uscite per la registrazione di tutte le operazioni finanziarie.

#### **Articolo 13 - Revisore dei Conti**

I conti sono certificati annualmente da un Revisore dei Conti iscritto alla "Cour d'Appel de Bordeaux".

Deve presentare all'Assemblea Generale convocata per deliberare sul bilancio una relazione scritta sull'attività di controllo svolta.

Il Revisore dei Conti non può esercitare alcuna funzione in seno all'Associazione.

### **TITRE 4 AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO**

#### **Articolo 14 - Assemblea Generale Ordinaria**

##### ***14.1 Composizione e presidenza***

L'Assemblea Generale Ordinaria comprende tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota di adesione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

##### ***14.2 Competenze***

Ogni Collegio propone al voto dell'Assemblea Generale i suoi rappresentanti che siedono nel Comitato esecutivo.







Il Collegio delle Regioni propone al voto dell'Assemblea Generale il candidato alla Presidenza dell'Associazione e il candidato Tesoriere.

Inoltre, il Tesoriere sarà il supplente del Presidente in caso di vacanza della carica e il Presidente sarà il supplente del Tesoriere in caso di vacanza della carica, nell'intervallo tra le due assemblee generali. L'Assemblea Generale successiva rinnoverà il voto per il posto vacante.

Il Collegio dei rappresentanti dei Produttori propone al voto dell'Assemblea Generale il candidato alla Vice-presidenza dell'Associazione e un supplente.

L'Assemblea prende conoscenza e ratifica le relazioni annuali delle attività presentate dal Comitato esecutivo, approva, previa presentazione della relazione annuale, la gestione del Presidente e del Tesoriere. Il Revisore dei conti è tenuto a leggere la sua relazione.

L'Assemblea delibera ed approva i conti dell'esercizio chiuso ed il bilancio dell'esercizio prossimo.

Fissa l'importo della quota di adesione annuale su proposta del Presidente.

Può proporre di estendere la portata della giurisdizione di AREPO modificando lo statuto o rispondendo ad una richiesta relativa ad un tema specifico di interesse collettivo per i suoi membri.

#### **14.3 Convocazione**

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

La convocazione è inviata dal Presidente dell'Associazione almeno trenta giorni prima della data fissata.

#### **14.4 Voto**

Ogni Regione e il rappresentante dei Produttori di ogni regione dispongono di un voto ciascuno. Votano soltanto le Regioni ed i rappresentanti professionali presenti o rappresentati da una delega conferita ad un membro presente dello stesso collegio. Un membro presente può disporre al massimo di due deleghe da parte di membri assenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati. Nel caso dell'approvazione dei conti e del bilancio, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti o rappresentati.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni membro presente può chiedere il voto a scrutinio segreto.





### **Articolo 15 – Assemblea Generale Straordinaria**

L'Assemblea Generale Straordinaria è la sola competente a deliberare in merito alla modifica dello statuto dell'Associazione e alla sua dissoluzione o ad intervenire su materie eccezionali suscettibili di modificare la natura o l'obiettivo dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.2.

È convocata dal Presidente o su richiesta di un quarto dei soci che hanno versato la quota di adesione. La convocazione si effettua con le stesse modalità previste per l'Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea Generale Straordinaria deve riunire almeno un terzo dei membri per deliberare validamente. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, viene convocata una nuova Assemblea Generale Straordinaria. Essa delibera a maggioranza dei membri presenti o rappresentati, senza quorum.

Le procedure decisionali sono identiche a quelle dell'Assemblea Generale Ordinaria e riguardano esclusivamente i punti citati all'ordine del giorno.

### **Articolo 16 – Comitato esecutivo**

Il Comitato esecutivo è l'organo direttivo dell'Associazione. Guida i lavori e delibera in suo nome nell'intervallo tra le Assemblee Generali. È presieduto dal Presidente dell'Associazione.

#### ***16.1 Composizione***

Il Comitato esecutivo è composto da 3 membri titolari: il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere dell'Associazione. I membri titolari possono farsi rappresentare da una persona da essi designata.

La nomina dei 3 membri del Comitato esecutivo (Presidente, Vice-Presidente e Tesoriere) è ratificata dall'Assemblea Generale per un mandato di 3 anni rinnovabile.

#### ***16.2 Presidente dell'Associazione***

Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato esecutivo, dirige i lavori e rappresenta l'associazione in giudizio e in tutti gli atti della vita civile. In caso di impedimento, il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vice-Presidente.

#### ***16.3 Voto delle deliberazioni del Comitato esecutivo***

Per deliberare validamente, è necessario il voto dei 3 membri del Comitato esecutivo. Ogni membro dispone di un voto.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati.

Qualsiasi partecipante può chiedere il voto a scrutinio segreto.





Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono iscritte in un apposito registro e firmate dal Presidente ed il Vice-Presidente.

#### **16.4 Convocazione**

Il Comitato esecutivo si riunisce ogni volta che viene convocato per iscritto dal Presidente, eventualmente per posta elettronica, ogni volta che gli interessi dell'Associazione lo richiedano e almeno una volta all'anno.

Salvo casi d'urgenza eccezionale, il Comitato esecutivo è convocato per iscritto almeno 8 giorni prima della data della riunione. La convocazione precisa l'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato esecutivo possono essere organizzate in videoconferenza.

Il Comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni il Segretario Generale, il rappresentante permanente a Bruxelles e ogni altra persona utile al buon funzionamento del Comitato.

#### **16.5 Competenze**

Il Comitato esecutivo è investito generalmente dei più ampi poteri nel limite degli obiettivi dell'Associazione e nel quadro delle risoluzioni adottate in occasione delle Assemblee Generali.

Esso può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti all'Associazione e che non siano riservati all'Assemblea Generale.

Inoltre, nomina per tre anni un Revisore dei Conti titolare ed un supplente, incaricati della certificazione annuale dei conti.

Il Comitato esecutivo può anticipare l'invio della domanda di pagamento quota di adesione come descritto dall'articolo 10.

#### **16.6 Tesoriere**

Il Tesoriere fa rapporto annualmente al Comitato esecutivo e all'Assemblea Generale. Il Revisore dei Conti si pronuncia sulla sua gestione.

Il Tesoriere prepara il bilancio preventivo annuale dell'Associazione.

### **TITOLO 5 DISSOLUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 17 - Dissoluzione**

La dissoluzione viene pronunciata da un'Assemblea Generale Straordinaria, convocata appositamente a questo scopo.





### **Articolo 18 - Devoluzione dei beni**

In caso di dissoluzione, l'Assemblea Generale Straordinaria designa uno o più Commissari incaricati della liquidazione del patrimonio dell'Associazione e ne determina i poteri.

Il patrimonio netto residuo sarà destinato obbligatoriamente ad un ente che persegue scopi analoghi, che sarà designato dall'Assemblea Generale Straordinaria.

In nessun caso i membri dell'Associazione potranno vedersi attribuire una parte qualunque del patrimonio dell'Associazione, se non la restituzione delle loro quote di adesione.

## **TITOLO 6**

### **REGOLAMENTO INTERNO E FORMALITÀ AMMINISTRATIVE**

### **Articolo 19 - Regolamento Interno e altre procedure interne**

In caso di necessità, un regolamento interno può essere stabilito dal Comitato esecutivo e approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Questo regolamento interno dovrebbe fissare i diversi punti non previsti dallo statuto, in particolare per quanto riguarda il funzionamento pratico delle attività dell'Associazione.

Altre procedure interne potranno essere definite dal Comitato esecutivo e approvate dall'Assemblea Generale, in particolare:

- la procedura d'acquisto,
- il regolamento del lavoro.

Se necessario, tali documenti saranno allegati allo statuto.

### **Articolo 20 - Formalità Amministrative**

Il Comitato esecutivo dovrà dichiarare le modalità ulteriori designate sotto:

- il cambiamento di nome;
- il trasferimento della sede sociale;
- le modifiche apportate allo statuto;
- la dissoluzione dell'Associazione.



Il Presidente

Il Tesoriere

**REGIONE PUGLIA**

Gabinetto  
Il Direttore Amministrativo  
dott. Pierluigi Ruggiero

**Il presente allegato e' composto  
da n°.....2..... pagine.**